

## **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA**

L'Adempimento riguarda tutti i soggetti passivi Iva, pertanto anche le Associazioni e le Onlus, titolari di partita Iva.

Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 viene data attuazione all'obbligo di COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE AI 3.000 EURO contenuto all'interno dell'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010.

**In base alla citata disposizione infatti, tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3 mila euro al netto dell' Iva. Per le operazioni non rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a Euro 3.600 al lordo dell'Iva Applicata (leggasi corrispettivi non fatturati).**

L'Adempimento in parola riguarda tutti i soggetti passivi Iva, pertanto sono tenute alle comunicazione anche le associazioni sportive Dilettantistiche titolari di partita Iva e, anche qualora abbiano validamente optato per il regime forfetario disposto dalla Legge 398/91 che prevede un generale esonero dall'obbligo di fatturazione per le operazioni rilevanti ai fini Iva tranne che per gli accordi di sponsorizzazione.

La comunicazione, da effettuare esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio Entratel o Internet (fisconline) o avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, va fatta ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (fa fede la data della registrazione) e la corretta trasmissione sarà attestata da apposita ricevuta generata dal sistema e resa disponibile entro 5 gg. lavorativi successivi al corretto invio.

Si crea così la possibilità di un incrocio di dati per controllare le partite e segnalare le inadempienze dei contribuenti.

P.S. Anche le fatture inferiori a euro 3.000 che costituiscono acconto o parziale di una unica operazione superiore complessivamente a euro 3.000, devono essere elencate.

Per il 2010, in considerazione che i termini sono stati portati a conoscenza troppo tardi la scadenza e' prorogata .

A disposizione per chiarimento, si invitano i soggetti interessati a enucleare le fatture di tali importi per facilitare la digitazione degli elementi conoscitivi richiesti.

Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria Endas.